

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di legittima difesa. C. 3785 Ermini, C. 2892-A, C. 3380 La Russa, C. 3384 Marotta, C. 3419 Molteni, C. 3424 Faenzi, C. 3427 Gelmini, C. 3434 Gregorio Fontana, C. 3774 Formisano e C. 3777 Molteni (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	20
<i>ALLEGATO 1 (Emendamenti presentati)</i>	32
Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, a tutela dei Corpi politici, amministrativi o giudiziari e dei loro singoli componenti. C. 3891, approvata dal Senato e C. 3174 Francesco Sanna (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	26
<i>ALLEGATO 2 (Emendamenti presentati)</i>	44
Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario. C. 4368, approvato in un testo unificato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	26
Sull'ordine dei lavori	26

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per lo sviluppo e la competitività della produzione agricola e agroalimentare con metodo biologico. Testo unificato C. 302 Fiorio e C. 3674 Castiello (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	26
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Croazia sulla cooperazione transfrontaliera di polizia, fatto a Zagabria il 5 luglio 2011. C. 4224 Governo, approvato dal Senato (<i>Esame e rinvio</i>)	28
Ratifica ed esecuzione del Protocollo addizionale di Nagoya – Kuala Lumpur, in materia di responsabilità e risarcimenti, al Protocollo di Cartagena sulla biosicurezza, fatto a Nagoya il 15 ottobre 2010. C. 3916 Governo (<i>Esame e rinvio</i>)	29

INTERROGAZIONI:

5-10421 Damiano: In materia di delitti predatori	30
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	46

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-10969 Santelli: Sui lavoratori-tirocinanti del Ministero della giustizia	31
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	49

SEDE REFERENTE

Mercoledì 12 aprile 2017. — Presidenza della presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il sottosegretario di Stato alla Giustizia Gennaro Migliore.

La seduta comincia alle 14.30.

Disposizioni in materia di legittima difesa.

C. 3785 Ermini, C. 2892-A, C. 3380 La Russa, C. 3384 Marotta, C. 3419 Molteni, C. 3424 Faenzi, C. 3427 Gelmini, C. 3434 Gregorio Fontana, C. 3774 Formisano e C. 3777 Molteni.

(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta dell'11 aprile 2017.

Donatella FERRANTI, *presidente*, ricorda che sono stati presentati circa 60 emendamenti (*vedi allegato 1*) al testo base, inserito nel calendario dei lavori dell'Assemblea, insieme alle altre proposte di legge abbinata, a partire da mercoledì 19 aprile prossimo.

Avverte che l'onorevole Sarro ha sottoscritto tutti gli emendamenti a prima firma dell'onorevole. Gelmini e che il presidente La Russa ha sottoscritto tutti gli emendamenti presentati dagli onorevoli Molteni e Fedriga.

Ignazio LA RUSSA (FdI-AN) interviene in relazione alla seduta svoltasi l'11 aprile, alla quale non ha partecipato, per associarsi alle considerazioni svolte nella da parte dei colleghi di opposizione che non hanno accolto la richiesta del Governo di differire di una settimana l'esame degli emendamenti, al fine di avere il tempo necessario per procedere ad approfondimenti, che in realtà, considerato il numero ed il tenore degli emendamenti presentati, può essere svolto in poche ore, come peraltro lui stesso ha fatto.

Donatella FERRANTI, *presidente*, invita il relatore ed il rappresentante del Governo ad esprimere il parere sugli emendamenti presentati.

David ERMINI (PD), *relatore*, invita al ritiro di tutte le proposte emendative, esprimendo altrimenti parere contrario. Precisa, comunque, che, a seguito di ulteriori approfondimenti che intende effettuare in vista dell'esame in Assemblea, potrebbe esprimere su alcune proposte emendative, qualora dovessero essere riformulate in Assemblea, parere favorevole.

Il sottosegretario Gennaro MIGLIORE si rimette alla Commissione su tutti gli emendamenti presentati.

Nicola MOLTENI (LNA) chiede chiarimenti al relatore Ermini sul parere espresso, in quanto sembrerebbe aver espresso parere favorevole su alcuni non precisati emendamenti.

David ERMINI (PD), *relatore*, ribadisce di aver chiesto il ritiro di tutti gli emendamenti presentati, riservandosi di esprimere parere favorevole nel corso dell'esame in Assemblea su alcuni emendamenti dei quali condivide la *ratio*, ma non la formulazione. A tale proposito, si sofferma sull'emendamento 1.49 Verini, secondo cui, in caso di archiviazione o di assoluzione anche in primo grado, è garantito dallo Stato alla vittima che ha reagito il rimborso delle spese legali sostenute. Dichiaro di condividere pienamente il principio sancito da tale emendamento, tuttavia non può non tenere conto che l'emendamento è palesemente carente della necessaria copertura finanziaria e che, pertanto, non potrebbe superare il vaglio della Commissione bilancio qualora dovesse essere approvato ed inserito nel testo. Occorrerebbe, infatti, in primo luogo, procedere alla quantificazione della copertura economica per poi individuare in dettaglio i fondi da utilizzare. Si tratta di operazioni tecniche che potranno essere fatte oramai solamente in vista dell'esame in Assemblea, per cui in questo momento non gli rimane che prendere atto della attuale carenza di copertura dell'emendamento, preannunciando il proprio parere favorevole nel caso in cui l'emendamento che verrà presentato in Assemblea sarà assistito da una adeguata copertura finanziaria.

Donatella FERRANTI, *presidente*, prima di passare al voto degli identici emendamenti Molteni 1.1, Andrea Maestri 1.2 e Rostan 1.3, soppressivi dell'unico articolo si compone il testo base, ricorda che la loro approvazione equivarrebbe al conferimento al relatore a riferire all'Assemblea in senso contrario sul testo base, concludendosi in tal modo la sede referente.

Nicola MOLTENI (LNA), dopo aver dichiarato di essere favorevole non solo agli emendamenti presentati dal suo Gruppo, ma anche a tutti quelli presentati da altri gruppi nel caso in cui siano ispirati alla medesima *ratio* di quelli, precisa che l'emendamento soppressivo da lui presentato

non deve essere letto come una condivisione della normativa vigente, ma come una netta contrarietà al testo base che è da considerare del tutto inutile, non migliorando la normativa vigente, che, in ragione della sua applicazione concreta, deve invece subire alcune correzioni a tutela delle vittime.

Daniele FARINA (SI-SEL-POS) fa presente che le motivazioni sulle quali si basa l'emendamento soppressivo da lui presentato sono opposte rispetto a quelle appena enunciate dal collega Molteni. A suo parere dovrebbe essere cancellata anche la riforma del 2006 il cui unico effetto sono stati la moltiplicazione del porto d'armi per uso sportivo senza incidere positivamente sulla percezione della sicurezza nel Paese. Ritiene quindi opportuno approvare il suo emendamento 1.9, volto a ripristinare la disciplina della legittima difesa antecedente alla riforma del 2006.

Franco VAZIO (PD) alla luce della dichiarazione del relatore ed, in particolare, allo spirito costruttivo con il quale ha chiesto il ritiro degli emendanti, ritira il suo emendamento 1.33, riservandosi di ripresentarlo in Assemblea, eventualmente riformulato.

Walter VERINI (PD), comprendendo le ragioni di natura meramente tecnica che hanno indotto il relatore a chiedere il ritiro del suo emendamento 1.49, lo ritira, impegnandosi di ripresentarlo in Assemblea corredandolo della necessaria copertura finanziaria.

Ignazio LA RUSSA (FdI-AN) dichiara di essere alquanto perplesso dell'atteggiamento del relatore che preannuncia pareri favorevoli in Assemblea su emendamenti presentati in Commissione e dei deputati che hanno appena ritirato i propri emendamenti sottraendo alla Commissione il confronto sui temi che i predetti emendamenti affrontano. A suo parere in tal modo si manca di rispetto alla Commissione, la quale è l'organo istituzionalmente deputato ad esaminare le questioni oggetto

di emendamenti presentati presso di essa. Ritiene che non vi siano precedenti in tal senso.

Donatella FERRANTI, *presidente*, rammenta che in altre situazioni i relatori hanno dichiarato di condividere la *ratio* di un emendamento, sul quale il parere era contrario a causa della carente formulazione, proprio come è appena avvenuto con l'emendamento 1.49 Verini.

Ignazio LA RUSSA (FdI-AN) non condividendo quanto appena avvenuto in ordine agli emendamenti ritirati, fa proprio l'emendamento 1.49 ritirato dal collega Verini.

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che l'emendamento fatto proprio dal Presidente La Russa assumerà il numero 1.100.

Alfonso BONAFEDE (M5S) ritiene che sia molto grave quanto sta accadendo, in quanto il collega Verini ha appena ritirato un emendamento facendo capire che, avvalendosi di suggerimenti che saranno nel frattempo formulati informalmente dal Governo, lo ripresenterà in Assemblea, sottraendolo così dall'esame della Commissione. Sarebbe stato, invece, corretto approvare in commissione l'emendamento così come formulato, lasciando poi alla Commissione Bilancio il compito di trovare la copertura economica mancante.

Nicola MOLTENI (LNA) condivide gli interventi critici dei deputati La Russa e Bonafede.

Donatella FERRANTI, *presidente*, fa presente che non spetta alla Commissione Bilancio di trovare coperture economiche mancanti nel testo che le Commissioni di merito sottopongono al suo parere, in quanto altrimenti finirebbe per svolgere un ruolo di merito che non le spetta. Nel caso in esame, potrebbe unicamente rilevare l'assenza di una copertura economica.

Walter VERINI (PD) rammenta che, nella seduta svoltasi nella giornata di ieri, il sottosegretario Ferri ha chiesto, a nome dell'Esecutivo, di disporre di tempo ulteriore per valutare più approfonditamente il contenuto degli emendamenti presentati. Al riguardo, rammenta, altresì, che la maggioranza dei gruppi parlamentari si è dichiarata disponibile a richiedere un breve differimento della calendarizzazione del provvedimento in Assemblea, mentre alcuni gruppi di opposizione, segnatamente quelli della Lega Nord, del Movimento Cinque Stelle e di Forza Italia, hanno rilevato la necessità di garantire il rispetto dei tempi già decisi dalla Conferenza dei presidenti di gruppo. Evidenzia, quindi, come, nella seduta odierna, il relatore, per agevolare l'esame del provvedimento e la discussione degli emendamenti, abbia formulato un invito al ritiro di tutte le proposte emendative presentate, precisando che alcune di esse, in particolare gli emendamenti Vazio 1.33 e Verini 1.49, dei quali il relatore stesso condivide il principio ispiratore, potranno essere, una volta ripresentati in Assemblea, valutati più approfonditamente. Ciò premesso, sottolineando la sostanziale correttezza sia del relatore, sia dell'Esecutivo, che si è testé rimesso alla Commissione, ribadisce la sua volontà di ritirare l'emendamento 1.49 a sua firma, rilevando, tuttavia, nell'ipotesi in cui lo stesso emendamento venisse fatto proprio da un altro componente della Commissione, di non essere più disponibile a ritirare la predetta proposta emendativa.

Donatella FERRANTI, *presidente*, nel replicare al collega Verini, evidenzia come l'emendamento 1.49 sia stato già ritirato e fatto proprio dal deputato La Russa. Al riguardo, precisa come non sia possibile procedere alla revoca del ritiro della predetta proposta emendativa, fatta propria da un altro parlamentare.

Walter VERINI (PD), nel prendere atto delle precisazioni testé fornite dalla presidente, ribadisce la sua volontà di ripresentare l'emendamento in questione, op-

portunamente riformulato attraverso la previsione di una adeguata copertura finanziaria, in Assemblea.

Daniele FARINA (SI-SEL-POS), rilevando come quello in discussione sia un provvedimento di notevole complessità, fa notare come la Commissione dovrebbe disporre di tempo adeguato per procedere ai necessari approfondimenti. Rileva, quindi, l'opportunità di differire la discussione del provvedimento quanto meno alla prossima settimana.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli identici emendamenti Molteni 1.1, Andrea Maestri 1.2 e Rostan 1.3, nonché gli emendamenti Lupi 1.18, Fontana 1.8, Daniele Farina 1.9, Marotta 1.5 e Gelmini 1.4.

Ignazio LA RUSSA (FdI-AN) illustra l'emendamento a sua prima firma 1.10, raccomandandone l'approvazione. In proposito, rammenta che tale proposta emendativa riproduce il contenuto della sua proposta di legge C. 3380, presentata circa due anni fa.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti La Russa 1.10, Marotta 1.6 e 1.7, nonché Molteni 1.12, 1.13 e 1.11.

Carlo SARRO (FI-PdL) sottoscrive gli emendamenti Sisto 1.14 e Longo 1.15.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Sisto 1.14, Longo 1.15, Ferraresi 1.16 e Marotta 1.19.

Carlo SARRO (FI-PdL) sottoscrive gli emendamenti Sisto 1.20 e 1.21.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Sisto 1.20 e 1.21, Mazziotti di Celso 1.22 e Molteni 1.23.

Carlo SARRO (FI-PdL) sottoscrive gli emendamenti Sisto 1.24 e Santelli 1.34.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Sisto 1.24, Molteni 1.25, 1.26, 1.27, 1.28, 1.29, 1.35, 1.30 e 1.31, gli identici emendamenti Molteni 1.32 e Santelli 1.34, nonché le proposte emendative Molteni 1.37 e 1.36.

Ignazio LA RUSSA (FdI-AN) raccomanda l'approvazione dell'emendamento Molteni 1.38, del quale è cofirmatario. Al riguardo, osserva come la proposta di legge C. 3785, presentata dal collega Ermini, intervenendo sull'articolo 59 del codice penale, attribuisca una eccessiva discrezionalità al magistrato nel valutare il « grave turbamento psichico » della persona vittima di una ingiusta aggressione. Osserva, invece, come l'emendamento Molteni 1.38, nel far riferimento anziché al « turbamento psichico » allo « stato di agitazione » della vittima del reato, sia diretto a fornire al magistrato più oggettivi elementi di valutazione, scongiurando l'eventualità del ricorso a lunghe e costose perizie.

Nicola MOLTENI (LNA), nell'associarsi alle considerazioni del collega La Russa, rileva come il suo emendamento 1.38 rifletta una filosofia diametralmente opposta a quella propria della proposta di legge C. 3785 del deputato Ermini. Al riguardo, richiama l'attenzione sul fatto che tale proposta emendativa sia diretta, limitando la discrezionalità di valutazione del magistrato, ad evitare la deriva, a suo avviso sbagliata, della predetta proposta di legge.

David ERMINI (PD), *relatore*, nel replicare alle considerazioni dei colleghi La Russa e Molteni, evidenzia, preliminarmente, come la nozione di « turbamento psichico », cui si fa riferimento nella sua proposta di legge, abbia una rilevanza esclusivamente penale, trattandosi di un concetto ben diverso da quello di « danno biologico », che assume, invece, rilevanza prettamente civilistica. Sottolinea, quindi, come, in sede penale, non sia necessario fare ricorso a perizie o a consulenze tecniche. Evidenzia, altresì, che tutte le proposte di legge presentate in materia di

legittima difesa, ivi comprese quelle dei colleghi La Russa e Molteni, presuppongono, in ogni caso, l'apertura di un'indagine e lo svolgimento dei necessari accertamenti da parte della polizia giudiziaria, del pubblico ministero e del giudice. Ritiene, quindi, che rappresentare le cose in modo diverso sia strumentale e demagogico.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Molteni 1.38 e 1.39.

Ignazio LA RUSSA (FdI-AN), intervenendo sull'emendamento Molteni 1.40, del quale è cofirmatario, precisa che lo scopo della sua proposta di legge e di quella del collega Molteni non sia quello di scongiurare l'eventualità di avvio di un'indagine penale, quanto, piuttosto, di evitare il rischio che siano disposti accertamenti sulla condotta di chi si difende da una ingiusta aggressione. Fa notare, per altro, che, diversamente da quanto asserito dal collega Ermini, il magistrato può disporre l'espletamento di una perizia anche in sede penale.

La Commissione respinge gli emendamenti Molteni 1.40 e 1.41, La Russa 1.42, Molteni 1.43, 1.44, 1.45, 1.46 e 1.47 e Librandi 1.48.

David ERMINI (PD), *relatore*, in riferimento all'emendamento Verini 1.49, ritirato dal presentatore e successivamente fatto proprio dal deputato La Russa, ribadisce di aver formulato un invito al ritiro unicamente per questioni di natura tecnica; ciò al fine di valutare la possibilità di una eventuale riformulazione dello stesso emendamento, dotandolo di una adeguata copertura finanziaria, in vista dell'esame in Assemblea.

Carlo SARRO (FI-PdL) sottoscrive l'emendamento La Russa 1.100.

Mariastella GELMINI (FI-PdL) sottoscrive l'emendamento La Russa 1.100.

Nicola MOLTENI (LNA) sottoscrive l'emendamento La Russa 1.100.

Antonio MAROTTA (AP-CpE-NCD) sottoscrive l'emendamento La Russa 1.100, la cui *ratio* ispiratrice è la medesima del suo emendamento 1.50.

Ignazio LA RUSSA (FdI-AN) raccomanda l'approvazione del suo emendamento 1.100, evidenziando come sullo stesso la V Commissione potrà comunque esprimere, in via successiva, il parere di competenza.

Walter VERINI (PD) ribadisce di aver ritirato l'emendamento a sua firma 1.100 unicamente allo scopo di valutare la possibilità di una sua riformulazione, in vista dell'esame del provvedimento in Assemblea. Conferma, quindi, la sua volontà di ripresentare in Assemblea tale proposta emendativa, opportunamente riformulata in modo da renderla « inattaccabile » sul piano finanziario.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti La Russa 1.100 e Lupi 1.50, nonché le proposte emendative Marotta 1.51, 1.52, 1.01, Gelmini 1.02, Molteni 1.03, 1.04 e 1.05.

Nicola MOLTENI (LNA), intervenendo sulla proposta emendativa a sua prima firma 1.06, evidenzia come la stessa sia diretta a garantire all'indagato o imputato per eccesso colposo nella legittima difesa l'accesso al gratuito patrocinio, in deroga ai limiti di reddito previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.

Daniele FARINA (SI-SEL-POS) preannuncia il suo voto contrario sull'articolo aggiuntivo Molteni 1.06.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli articoli aggiuntivi Molteni 1.06, Gelmini 1.010 e 1.07, nonché Molteni 1.08.

Vittorio FERRARESI (M5S) raccomanda l'approvazione dell'articolo aggiun-

tivo a sua firma 1.09 che, nel modificare la legge n. 122 del 2016, è diretto ad ampliare la platea dei soggetti che possono accedere al Fondo di solidarietà per l'indennizzo delle vittime dei reati intenzionali violenti. A suo avviso, infatti, i presupposti di accesso a tale fondo previsti dalla legge richiamata sono eccessivamente restrittivi.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Ferraresi 1.09.

Donatella FERRANTI, *presidente*, essendosi testé concluse le votazioni delle proposte emendative, sospende brevemente seduta, in attesa di acquisire il parere della I Commissione sul provvedimento in titolo.

La seduta sospesa alle 15.35, riprende alle 16.30.

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che la I Commissione ha espresso un parere favorevole con una osservazione.

Ignazio LA RUSSA (FdI-AN) preannuncia, a nome del suo gruppo parlamentare, la presentazione di una relazione di minoranza.

Nicola MOLTENI (LNA) preannuncia, a nome del suo gruppo parlamentare, la presentazione di una relazione di minoranza.

La Commissione approva delibera di conferire al relatore, onorevole Ermini, il mandato a riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in titolo. Delibera, altresì, di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Donatella FERRANTI, *presidente*, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, a tutela dei Corpi politici, amministrativi o giudiziari e dei loro singoli componenti.

C. 3891, approvata dal Senato e C. 3174 Francesco Sanna.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 30 marzo 2017.

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che sono state presentate cinque proposte emendative (*vedi allegato 2*)

Nessun chiedendo di intervenire, rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario.

C. 4368, approvato in un testo unificato dal Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta dell'11 aprile 2017.

Donatella FERRANTI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, dichiara concluso l'esame preliminare del provvedimento in titolo e fissa il termine per la presentazione degli emendamenti per le ore 16 di giovedì 27 aprile prossimo. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Sull'ordine dei lavori.

Giuseppe BERRETTA (PD) rileva l'opportunità di svolgere un ciclo di audizioni sul disegno di legge C. 4220, del quale è relatore; ciò anche al fine di valutare la possibilità di riformulare alcune delle disposizioni del provvedimento, previste in forma di delega al Governo, in termini immediatamente precettivi. Ritiene,

quindi, che potrebbero essere auditi il Comandante dei carabinieri per la Tutela del Patrimonio Culturale, Generale di Brigata Fabrizio Parrulli, la professoressa Paola Severino, il presidente della Corte di Cassazione Giovanni Canzio, o altro magistrato di Cassazione esperto della materia, ed il professor Stefano Malacorda.

Donatella FERRANTI, *presidente*, nel prendere atto della richiesta dell'onorevole Berretta, concorda sull'opportunità di svolgere audizioni sul predetto disegno di legge.

La seduta termina alle 16.35.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 12 aprile 2017. — Presidenza della presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il sottosegretario di Stato alla Giustizia Gennaro Migliore.

La seduta comincia alle 15.35.

Disposizioni per lo sviluppo e la competitività della produzione agricola e agroalimentare con metodo biologico.

Testo unificato C. 302 Fiorio e C. 3674 Castiello.

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Alessia MORANI (PD), *relatrice*, fa presente che la Commissione è chiamata ad esprimere, nella seduta odierna, sul testo unificato recante « Disposizioni per lo sviluppo e la competitività della produzione agricola e agroalimentare con metodo biologico » (C. 302 Fiorio, C. 3674 Castiello), come modificato dagli emendamenti approvati in sede referente.

Al riguardo, nel soffermarsi sui profili di stretta competenza della Commissione giustizia, segnala che l'articolo 6 del provvedimento istituisce il « Fondo per lo sviluppo dell'agricoltura biologica ». Tale

fondo, finalizzato al finanziamento di programmi e iniziative per lo sviluppo dell'agricoltura biologica (commi 2 e 3), è alimentato dalle entrate derivanti dai contributi di cui all'articolo 59, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, da corrispondersi con le modalità stabilite, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento, con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze. Come previsto dal comma 4 del predetto articolo, l'accertata omissione del versamento di tali contributi, è punita con una sanzione pari al doppio del contributo dovuto; il versamento in misura inferiore del contributo dovuto, comporta una sanzione pari al doppio della differenza tra quanto versato e quanto dovuto; il versamento effettuato dopo la scadenza stabilita è punito con una sanzione pari allo 0,1 per cento del contributo dovuto per ogni giorno di ritardo. Le modalità di applicazione e riscossione delle sanzioni sono stabilite con il sopra richiamato decreto ministeriale.

Rammenta che l'articolo 12 del provvedimento, al comma 1, prevede che il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, al fine di favorire il riordino delle relazioni contrattuali nel settore dei prodotti biologici, riconosce, ricorrendo una serie di requisiti specificamente indicati, le organizzazioni interprofessionali nella filiera biologica. Tali organizzazioni, nella redazione dei contratti-tipo per la vendita di prodotti agricoli ad acquirenti o per la fornitura di prodotti trasformati a distributori e rivenditori al minuto, garantiscono il rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 62, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 1 del 2012 (comma 3).

Osserva che esse, inoltre, possono costituire fondi per il conseguimento dei fini istituzionali, imporre contributi e regole obbligatorie per tutte le imprese aderenti, a condizione che dette regole, nel rispetto delle vigenti norme dell'Unione europea, non comportino restrizioni della concorrenza ad eccezione degli accordi volti ad

effettuare una programmazione previsionale e coordinata della produzione in funzione degli sbocchi di mercato o ad attuare un programma di miglioramento della qualità che abbia come conseguenza diretta una limitazione del volume di offerta (comma 7).

Rileva che, per lo svolgimento dei propri fini istituzionali e in particolare per la promozione dei prodotti della rispettiva filiera, le organizzazioni interprofessionali possono richiedere che alcuni degli accordi, decisioni o pratiche concordate convenuti nel proprio ambito siano resi obbligatori, per un periodo limitato, nei confronti degli altri operatori attivi, individualmente o in gruppo, nella o nelle medesime circoscrizioni economiche e non aderenti all'organizzazione o associazione (comma 8). L'estensione è disposta, per un periodo limitato, dal Ministero, su richiesta dell'organizzazione interprofessionale riconosciuta interessata, per le regole adottate con il voto favorevole di almeno l'85 per cento degli associati per ciascuna delle attività economiche cui le medesime sono suscettibili di applicazione, salvo che lo statuto dell'organizzazione disponga maggioranze più elevate.

Fa presente che, in caso di violazione delle regole obbligatorie (applicabili, nel caso in cui sia disposta l'estensione, a tutti gli operatori del settore dei prodotti biologici o del prodotto ovvero del gruppo di prodotti, ancorché non aderenti all'organizzazione interprofessionale), l'operatore economico è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 50.000, in ragione dell'entità della violazione, ovvero, in caso di violazione di regole relative all'applicazione di contratti-tipo, fino al 10 per cento del valore dei contratti stipulati in violazione delle medesime (comma 11).

Rammenta, infine, che preposto all'accertamento delle violazioni e all'irrogazione delle relative sanzioni è l'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione delle frodi dei prodotti agro-alimentari, che provvede d'ufficio o su segnalazione di qualunque soggetto interessato (comma 12).

Ciò premesso, propone di esprimere sul provvedimento in titolo parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta della relatrice.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Croazia sulla cooperazione transfrontaliera di polizia, fatto a Zagabria il 5 luglio 2011.
C. 4224 Governo, approvato dal Senato.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Giuseppe GUERINI (PD), *relatore*, fa presente che la Commissione è chiamata ad esaminare, nella seduta odierna, il disegno di legge recante l'autorizzazione alla ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Croazia sulla cooperazione transfrontaliera di polizia fatto a Zagabria il 5 luglio 2011.

Rammenta che tale Accordo mira alla realizzazione, in conformità con rispettive legislazioni nazionali e con gli obblighi internazionali assunti, di uno strumento giuridico per regolamentare la collaborazione di polizia ai fini di una più efficace azione di contrasto al crimine transfrontaliero, in particolare quello connesso all'immigrazione illegale, alla tratta di esseri umani e al traffico illegale di sostanze stupefacenti.

Con riferimento al contenuto, segnala che l'Accordo si compone di 17 articoli e di un preambolo nel quale vengono richiamate la Convenzione Onu contro la criminalità organizzata transnazionale (sottoscritta da entrambi i Paesi a Palermo il 12 dicembre 2000) e gli annessi Protocolli contro la tratta di persone (soprattutto donne e bambini) e la tratta di migranti, nonché l'Accordo italo-croato di collaborazione contro il traffico di sostanze stupefacenti e la criminalità organizzata firmato a Roma il 28 maggio 1993.

In relazione ai profili di stretta competenza della Commissione giustizia, segnala che l'articolo 1 precisa l'obiettivo dell'Accordo, che consiste nell'impegno a svolgere attività di cooperazione di polizia per prevenire e reprimere i crimini, in particolare quelli connessi all'immigrazione illegale, alla tratta di esseri umani e al traffico illecito di sostanze stupefacenti. Gli articoli da 4 a 11 riguardano le modalità della cooperazione, che consistono nelle seguenti attività: scambio di informazioni relative a reati, persone, forme di criminalità nonché alle rispettive legislazioni nazionali in materia di attraversamento delle frontiere e requisiti di ingresso (articolo 4); intensificazione delle comunicazioni e telecomunicazioni tra le Parti, distacchi di esperti e visite di studio (articolo 5); armonizzazione delle attività di cooperazione anche attraverso la designazione di punti di contatto, l'effettuazione di analisi congiunte, lo svolgimento attività operative coordinate (articolo 6); iniziative di istruzione e formazione professionale quali, ad esempio, preparazione di esperti e visite di docenti (articolo 7); forme organizzative speciali di cooperazione transfrontaliera, quali lo scambio di funzionari di polizia (articolo 8), l'istituzione di gruppi di lavoro congiunti (articolo 9), l'invio di ufficiali di collegamento (articolo 10) e le attività operative coordinate, per la cui esecuzione sono stabiliti indirizzi regolamentari (articolo 11).

Fa presente che l'articolo 12 disciplina la protezione dei dati personali scambiati nell'ambito della collaborazione, che dovrà avvenire nel rispetto delle rispettive legislazioni nazionali e delle convenzioni internazionali in materia. L'articolo 13 dispone in tema di riservatezza dei dati trasmessi.

Quanto al disegno di legge di autorizzazione alla ratifica del predetto Accordo, segnala che lo stesso si compone di quattro articoli: l'articolo 1 e l'articolo 2 contengono rispettivamente la clausola di autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo stesso.; l'articolo 3 reca la copertura finanziaria e l'articolo 4 prevede l'entrata in vigore della legge di

autorizzazione alla ratifica il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.

Donatella FERRANTI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione del Protocollo addizionale di Nagoya – Kuala Lumpur, in materia di responsabilità e risarcimenti, al Protocollo di Cartagena sulla biosicurezza, fatto a Nagoya il 15 ottobre 2010.

C. 3916 Governo.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Giuseppe GUERINI (PD), *relatore*, fa presente che la Commissione è chiamata ad esaminare, nella seduta odierna, il Protocollo addizionale, fatto a Nagoya il 15 ottobre 2010, relativo al Protocollo di Cartagena sulla biosicurezza – a sua volta addizionale alla Convenzione delle Nazioni Unite sulla biodiversità.

Al riguardo, rammenta che il Protocollo di Cartagena, in vigore a livello internazionale dall'11 settembre 2003 e ratificato dall'Italia con la legge 15 gennaio 2004, n. 27, si propone di contribuire al trasferimento, manipolazione e utilizzazione in sicurezza degli organismi viventi modificati che possono avere un impatto negativo sulla biodiversità, considerando anche i rischi per la salute umana e i movimenti transfrontalieri di detti organismi.

Segnala che il Protocollo di Nagoya-Kuala Lumpur si compone di un preambolo e 21 articoli, e mira all'individuazione di misure di risposta in caso di danno o di sufficiente probabilità di danno alla biodiversità in conseguenza di movimenti transfrontalieri di organismi viventi modificati.

In particolare, nel soffermarsi sui profili di stretta competenza della Commissione giustizia, segnala che l'articolo 1 enuncia sinteticamente l'obiettivo del Protocollo addizionale, ovvero quello di elaborare norme e procedure a livello inter-

nazionale in materia di responsabilità e risarcimenti relativamente agli organismi viventi modificati, onde contribuire alla conservazione e all'uso sostenibile della biodiversità, tenendo anche conto dei rischi per la salute umana. L'articolo 2 contiene una serie di definizioni: nello specifico, il termine danno definisce un effetto negativo sulla biodiversità misurabile o osservabile su basi scientificamente solide da un'autorità competente, tenendo conto di cambiamenti eventuali indotti sull'uomo e sull'ambiente naturale. L'ambito di applicazione del Protocollo addizionale, ai sensi dell'articolo 3, è quello dei danni derivanti da organismi viventi modificati nel corso di un movimento transfrontaliero di essi. Si tratta in particolare degli organismi viventi modificati destinati all'uso diretto nell'alimentazione umana o animale, nonché di quelli destinati all'uso confinato o destinati all'introduzione intenzionale nell'ambiente. Il Protocollo addizionale si applica anche ai danni derivanti da movimenti transfrontalieri intenzionali (articolo 17 del Protocollo di Cartagena) e ai danni derivanti da movimenti transfrontalieri illegali (articolo 25 del Protocollo di Cartagena). L'articolo 4 demanda al diritto interno di ciascuna Parte del Protocollo addizionale la determinazione del rapporto di causa-effetto tra un organismo vivente modificato e il danno cagionato. L'articolo 5 concerne le misure di risposta in caso di danno: gli operatori interessati dovranno informare immediatamente l'autorità nazionale competente ai sensi dell'articolo 19 del Protocollo di Cartagena, e dovranno altresì valutare il danno e adottare le misure di risposta appropriate. In ordine alle esenzioni e ai limiti eventuali alla tutela risarcitoria di cui agli articoli 6, 7 e 8 del Protocollo addizionale, la relazione introduttiva citata precisa che tali profili sono già disciplinati in Italia dal Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (recante norme in materia ambientale), il cui articolo 303 prevede la non applicabilità delle tutele risarcitorie a danni causati da atti di conflitto armato o di sabotaggio, o da fenomeni naturali di carattere eccezionale

e incontrollabile. Lo stesso articolo 303 esclude dalle tutele risarcitorie le attività svolte in condizioni di necessità in vista della sicurezza nazionale o della protezione da calamità naturali, i danni causati prima dell'entrata in vigore della parte sesta del Decreto legislativo n. 152 del 2006, i danni i cui effetti risalgano a più di trent'anni, i danni causati da inquinamento di carattere diffuso, non imputabile all'attività di singoli operatori. In particolare, poi, in relazione alla facoltà che l'articolo 8 del Protocollo dà alle Parti di prevedere limiti finanziari per il rimborso di costi e spese, la relazione introduttiva precisa che il Decreto legislativo 152 del 2006 non ha previsto la predisposizione di alcun limite finanziario. L'articolo 9 salvaguarda la facoltà di ricorso o di azione di risarcimento di un operatore nei confronti di un'altra persona, facoltà che il Protocollo addizionale in esame non limita né restringe. L'articolo 10 riserva alle Parti il diritto di prevedere disposizioni nei rispettivi ordinamenti in materia di garanzia finanziaria, previo approfondimento dei relativi meccanismi e dell'impatto ambientale e socioeconomico di essi — con particolare riguardo per i Paesi in via di sviluppo. L'articolo 11 salvaguarda diritti e obblighi degli Stati in base al diritto internazionale nella materia della responsabilità di essi per atti illeciti. L'articolo 12 prevede l'obbligo per le Parti di incardinare nei rispettivi ordinamenti disposizioni legislative e regolamentari, nonché procedurali, in materia di danno. Le Parti dunque dovranno prevedere misure di risposta adeguate in base al Protocollo addizionale.

Quanto al disegno di legge di autorizzazione alla ratifica del Protocollo in discussione, fa presente che lo stesso si compone quattro articoli: i primi due, come di consueto, contengono rispettivamente l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dello strumento internazionale; l'articolo 3 concerne la copertura finanziaria degli oneri derivanti dal provvedimento, mentre l'articolo 4, infine, prevede l'entrata in vigore della

legge di autorizzazione alla ratifica per il giorno successivo a quello della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Donatella FERRANTI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.40.

INTERROGAZIONI

Mercoledì 12 aprile 2017.— Presidenza della presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il sottosegretario di Stato alla Giustizia Gennaro Migliore.

La seduta comincia alle 15.50.

5-10421 Damiano: In materia di delitti predatori.

Il sottosegretario Gennaro Migliore risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Cesare DAMIANO (PD), nel ringraziare il sottosegretario Migliore per la risposta testé resa, molto argomentata e motivata, rappresenta come il furto nelle abitazioni sia un problema di grande rilevanza ed allarme sociale. Sottolineando, infatti, come tali reati sortiscano gravi effetti per le vittime, anche sul piano psicologico, si dichiara, quindi, favorevole ad un inasprimento del trattamento sanzionatorio. Quanto, inoltre, alla revisione della disciplina del casellario giudiziale, ne evidenzia la assoluta necessità, in modo da consentire ai magistrati di disporre di una banca dati sempre aggiornata, dalla quale acquisire utili elementi informativi in ordine a precedenti condanne, presso qualsiasi sede giurisdizionale, dei soggetti indiziati di tali reati. Ciò premesso, ribadisce la sua soddisfazione per la risposta resa dal rappresentante del Governo.

Donatella FERRANTI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento dell'interrogazione all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 16.05.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 12 aprile 2017. — Presidenza della presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il sottosegretario di Stato alla Giustizia Gennaro Migliore.

La seduta comincia alle 15.40.

5-10969 Santelli: Sui lavoratori-tirocinanti del Ministero della giustizia.

Donatella FERRANTI, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

Renata POLVERINI (FI-PdL) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Gennaro Migliore risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Renata POLVERINI (FI-PdL), replicando, dichiara di prendere atto della risposta esaustiva fornita dal rappresentante del Governo e precisa che l'intenzione dei lavoratori tirocinanti del Ministero della Giustizia non è certo quella di accedere ai ruoli della pubblica amministrazione senza espletare alcun previo concorso pubblico. Auspica, comunque, che, nell'ambito delle nuove risorse stanziare dalla ultima legge di bilancio, siano individuate quelle da destinare in favore dei tirocinanti impiegati nel cosiddetto ufficio del processo, in modo da risolvere definitivamente la questione prospettata nell'atto di sindacato ispettivo in discussione.

Donatella FERRANTI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento dell'interrogazione a risposta immediata all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 15.50.

ALLEGATO 1

Disposizioni in materia di legittima difesa. C. 3785 Ermini, C. 2892-A, C. 3380 La Russa, C. 3384 Marotta, C. 3419 Molteni, C. 3424 Faenzi, C. 3427 Gelmini, C. 3434 Gregorio Fontana, C. 3774 Formisano e C. 3777 Molteni.

EMENDAMENTI PRESENTATI

ART. 1.

Sopprimerlo.

* 1. 1. Molteni, Fedriga, La Russa.

Sopprimerlo.

* 1. 2. Andrea Maestri, Daniele Farina.

Sopprimerlo.

* 1. 3. Rostan, Sannicandro, Leva.

Sostituirlo con i seguenti:

ART. 1.

(Modifiche all'articolo 614 del codice penale).

1. All'articolo 614 del codice penale sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo comma le parole: « da sei mesi a tre anni » sono sostituite dalle seguenti: « da uno a sei anni »;

b) al terzo comma sono aggiunte le seguenti parole: « Ma si procede d'ufficio se il fatto è stato commesso per eseguire un delitto perseguibile d'ufficio »;

c) al quarto comma le parole: « da uno a cinque anni » sono sostituite dalle seguenti: « da due a sette anni »;

d) dopo il quarto comma è aggiunto il seguente:

« Colui che ha posto in essere una condotta prevista dai commi precedenti non può chiedere il risarcimento di qualsivoglia danno subito in occasione della sua introduzione nei luoghi di cui al primo comma ».

ART. 2.

(Modifiche all'articolo 55 del codice penale).

All'articolo 55 del codice penale, in fine, è aggiunto il seguente comma: « Non sussiste eccesso colposo in legittima difesa quando la condotta è diretta alla salvaguardia della propria o altrui incolumità o dei beni propri o altrui nei casi previsti dal secondo e dal terzo comma dell'articolo 52 ».

1. 18. Lupi, Marotta.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1.

1. I commi secondo e terzo dell'articolo 52 del codice penale sono abrogati.

2. Dopo l'articolo 52 del codice penale è aggiunto il seguente:

« ART. 52-bis. – *(Legittima difesa nel caso di violazione di domicilio effettuata allo scopo di commettere altri reati).* – Nel contrasto di una violazione di domicilio

finalizzata allo scopo di commettere altri reati, si configura in ogni caso come legittima difesa la condotta di chi:

a) vedendo minacciata la propria o l'altrui incolumità, usa un'arma legalmente detenuta o qualsiasi altro mezzo idoneo per dissuadere o per rendere sicuramente inoffensivo l'aggressore;

b) vedendo minacciati i propri o altrui beni e constatata l'inefficacia di ogni invito a desistere dall'azione criminosa, per bloccarla usa qualsiasi mezzo idoneo o un'arma legittimamente detenuta, mirando alle parti non vitali di chi persiste nella minaccia.

Nei casi previsti dall'articolo 614, primo e secondo comma, le disposizioni del primo comma del presente articolo si applicano anche qualora il fatto sia avvenuto all'interno di ogni altro luogo ove sia esercitata un'attività commerciale, professionale o imprenditoriale ».

1. 8. Gregorio Fontana, Gelmini, Vito, Ravetto, Santelli, Sisto.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1.

1. All'articolo 52 del codice penale i commi 2 e 3 sono abrogati.

1. 9. Daniele Farina, Andrea Maestri.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1.

(Modifiche agli articoli 52 e 55 del codice penale).

1. All'articolo 52 del codice penale, sostituire il comma primo con il seguente: « Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio o altrui contro il pericolo attuale di un'offesa ingiusta, sempre che la difesa sia propor-

zionata all'offesa, tenuto conto dei beni in conflitto, dei mezzi a disposizione della vittima e delle modalità concrete dell'aggressione. ».

2. Alla rubrica dell'articolo 55 del codice penale, aggiungere « Causa soggettiva di esclusione della responsabilità ».

3. All'articolo 55 del codice penale, primo comma, la parola: « colposamente » è sostituita dalle seguenti: « con colpa grave ».

4. All'articolo 55 del codice penale è aggiunto in fine il seguente comma: « Non è punibile l'eccesso dai limiti della legittima difesa per grave turbamento psichico, timore o panico, in situazioni oggettive di rilevante pericolo per la vita, per l'integrità fisica, per la libertà personale o sessuale di un soggetto aggredito in luoghi isolati o chiusi o comunque in condizioni di minorata difesa ».

1. 5. Marotta.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1.

(Modifica all'articolo 52 del codice penale, in materia di difesa legittima).

1. All'articolo 52 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « da valutare come percepita dall'aggredito al momento dell'insorgenza del pericolo »;

b) al secondo comma, alla lettera b), sono eliminate le parole: « quando non vi è desistenza »;

c) dopo il secondo comma è inserito il seguente:

« La punibilità è comunque esclusa quando il fatto è stato commesso per concitazione o paura. »;

d) il terzo comma è sostituito dal seguente:

« 3. Le disposizioni di cui ai commi secondo e terzo si applicano anche nel

caso in cui il fatto sia avvenuto all'interno di ogni altro luogo ove venga esercitata un'attività commerciale, professionale o imprenditoriale ».

Conseguentemente, sostituire il titolo della proposta di legge con il seguente: Modifica all'articolo 52 del codice penale, in materia di difesa legittima.

1. 4. Gelmini, Gregorio Fontana, Vito, Ravetto, Santelli, Sisto, Sarro.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1. — All'articolo 52 del Codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al terzo comma, sono aggiunte, in fine, le parole: « ovvero nelle immediate adiacenze dei luoghi indicati nel presente articolo se risulta chiara ed in atto l'intenzione di introdursi violentemente negli stessi o di volersene allontanare senza desistere dall'offesa »;

b) dopo il terzo comma è aggiunto il seguente: « Il pericolo di aggressione e l'assenza di desistenza di cui al secondo comma sono presunti quando l'offesa ingiusta avviene, all'interno dei luoghi indicati nel presente articolo, in ore notturne o con modalità atte a creare uno stato di particolare paura e agitazione nella persona offesa ».

1. 10. La Russa.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1.

1. Al primo comma dell'articolo 52 del codice penale, aggiungere, in fine, le seguenti parole: « salvo il caso in cui non vi sia possibilità, per circostanze di tempo e di luogo di valutare l'entità della difesa; in tale ipotesi resta non punibile chi ha commesso il fatto in circostanze tali da non poter oggettivamente valutare il criterio di proporzionalità ».

1. 6. Marotta.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1.

1. Dopo il primo comma dell'articolo 52 del codice penale è inserito il seguente: « Del rapporto di proporzione di cui al primo comma non si tiene conto nei casi in cui l'offesa sia in concreto imprevedibile o sia arrecata approfittando di condizioni di minorata difesa ».

1. 7. Marotta.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1.

1. All'articolo 52 del codice penale, la rubrica è sostituita dalla seguente: « Difesa legittima e difesa legittima domiciliare ».

2. All'articolo 52 del codice penale, è aggiunto, in fine, il seguente comma: « Si considera che abbia agito per difesa legittima colui che compie uno o più atti per respingere l'ingresso o l'intrusione mediante effrazione o contro la volontà del proprietario o di chi ha la legittima disponibilità dell'immobile, con violenza o minaccia di uso di armi da parte di una o più persone, con violazione del domicilio di cui all'articolo 614, primo e secondo comma, ovvero in ogni altro luogo ove sia esercitata un'attività commerciale, professionale o imprenditoriale ».

1. 12. Molteni, Fedriga, La Russa.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1.

1. All'articolo 52 del codice penale, è aggiunto, in fine, il seguente comma: « Si considera che abbia agito per difesa legittima colui che compie uno o più atti per respingere l'ingresso o l'intrusione mediante effrazione o contro la volontà del

proprietario o di chi ha la legittima disponibilità dell'immobile, con violenza o minaccia di uso di armi da parte di una o più persone, con violazione del domicilio di cui all'articolo 614, primo e secondo comma, ovvero in ogni altro luogo ove sia esercitata un'attività commerciale, professionale o imprenditoriale ».

1. 13. Molteni, Fedriga, La Russa.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1.

1. All'articolo 52 del codice penale, è aggiunto, in fine, il seguente comma: « Si considera che abbia agito per difesa legittima colui che compie uno o più atti per respingere l'ingresso o l'intrusione mediante effrazione o contro la volontà del proprietario o di chi ha la legittima disponibilità dell'immobile, con violenza o minaccia di uso di armi da parte di una o più persone, con violazione del domicilio di cui all'articolo 614, primo e secondo comma, ovvero in ogni altro luogo ove sia esercitata un'attività commerciale, professionale o imprenditoriale ».

2. L'articolo 624-*bis* del codice penale è sostituito dal seguente:

« ART. 624-*bis*. — (*Furto in abitazione e furto con strappo*). — Chiunque si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, mediante introduzione in un edificio o in altro luogo destinato in tutto o in parte a privata dimora o nelle pertinenze di essa, è punito con la reclusione da cinque anni a otto anni e con la multa da euro 10.000 a euro 20.000.

Chiunque si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, strappandola di mano o di dosso alla persona è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 20.000.

La pena è della reclusione da sei a dieci anni e della multa da euro 20.000 a euro 30.000 se il reato è aggravato da una o più

circostanze previste dal primo comma dell'articolo 625 ovvero se ricorre una o più delle circostanze indicate all'articolo 61.

Nelle ipotesi previste dal presente articolo si applica l'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205 ».

3. All'articolo 165 del codice di procedura penale è aggiunto, in fine, il seguente comma: « Nel caso di condanna per il reato previsto dall'articolo 624-*bis* del codice penale, la sospensione condizionale della pena è comunque subordinata al pagamento integrale dell'importo dovuto per il risanamento del danno alla persona offesa ».

4. All'articolo 4-*bis*, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354, dopo la parola: « 609-*octies* » è inserita la seguente: « , 624-*bis* ».

Conseguentemente il titolo è sostituito con il seguente: Modifiche al codice penale, e altre disposizioni in materia di legittima difesa e di aggravamento delle pene per i reati di furto in abitazione e furto con strappo.

1. 11. Molteni, Fedriga, La Russa.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1.

1. All'articolo 52 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Si considera che abbia agito per difesa legittima colui che compie un atto per respingere l'ingresso o l'intrusione mediante effrazione, anche tentata, nell'ipotesi di cui all'articolo 593-*bis* ».

Conseguentemente, dopo l'articolo 593 del codice penale inserire il seguente:

Articolo 593-*bis*. Quando i fatti di cui agli articoli 614 e 624-*bis* sono commessi

in luoghi in cui sono presenti persone, la pena prevista per i suddetti reati è aumentata da un terzo fino alla metà.

1. 14. Sisto.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1.

1. All'articolo 52 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Si considera che abbia agito per difesa legittima colui che compie un atto per respingere l'ingresso o l'intrusione mediante effrazione, anche tentati, nei luoghi, anche altrui, indicati nell'articolo 614, commessi con violenza o minaccia di uso di armi da parte di una o più persone. »;

b) alla rubrica, sono aggiunte, in fine, le parole: « e difesa legittima domiciliare.

1. 15. Longo.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1.

1. All'articolo 55 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma: « Nei casi dell'articolo 52, commi 2 e 3, la colpa è sempre esclusa se chi ha commesso il fatto ha agito in preda alla paura, al panico ovvero ad un grave turbamento, determinati dalla situazione di pericolo ».

2. All'articolo 59 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma: « Nei casi dell'articolo 52, commi 2 e 3, se l'errore si riferisce alla situazione di pericolo o ai limiti imposti dalla necessità, la colpa dell'agente è sempre esclusa qualora esso sia stato determinato, volontariamente o colposamente, dalla persona contro cui è commesso il fatto ».

1. 16. Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Sarti.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1.

(Modifiche all'articolo 55 del codice penale).

1. All'articolo 55 del codice penale, in fine è aggiunto il seguente comma: « Non sussiste eccesso colposo in legittima difesa quando la condotta è diretta alla salvaguardia della propria o altrui incolumità o dei beni propri o altrui nei casi previsti dal secondo e dal terzo comma dell'articolo 52 ».

1. 19. Marotta.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1.

1. All'articolo 59 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma: « Nei casi di cui all'articolo 52, secondo e terzo comma, la punibilità non è esclusa solo se l'errore è determinato da colpa grave, tenuto anche conto della condotta della persona contro cui è diretto il fatto ».

1. 20. Sisto, Santelli.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1.

1. All'articolo 59 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma: « Nei casi di cui all'articolo 52, secondo e terzo comma, la punibilità non è esclusa solo se l'errore è determinato da colpa grave ».

1. 21. Sisto, Santelli.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1.

1. All'articolo 59 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Nei casi di cui all'articolo 52, secondo comma, la colpa dell'agente è sempre

esclusa quando l'errore è conseguenza di un comportamento della persona contro la quale è diretta la reazione idoneo a causare un grave turbamento psichico».

1. 22. Mazziotti Di Celso, Dambruoso.

Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: Nei casi di cui all'articolo con le parole: Ai sensi dell'articolo.

1. 23. Molteni, Fedriga, La Russa.

Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: la colpa con le parole: la responsabilità.

1. 24. Sisto.

Al comma 1, capoverso, sostituire la parola: sempre con le parole: in ogni caso.

1. 25. Molteni, Fedriga, La Russa.

Al comma 1, capoverso, dopo le parole: è sempre esclusa aggiungere le seguenti: e si presume in ogni caso il rapporto di proporzionalità e lo stato di attualità del pericolo.

1. 26. Molteni, Fedriga, La Russa.

Al comma 1, capoverso, dopo le parole: è sempre esclusa aggiungere le seguenti: e si presume in ogni caso il rapporto di proporzionalità.

1. 27. Molteni, Fedriga, La Russa.

Al comma 1, capoverso, dopo le parole: è sempre esclusa aggiungere le seguenti: e si presume in ogni caso lo stato di attualità del pericolo.

1. 28. Molteni, Fedriga, La Russa.

Al comma 1, capoverso, dopo le parole: l'errore è aggiungere la seguente: anche.

1. 29. Molteni, Fedriga, La Russa.

Al comma 1, capoverso, sostituire le parole del grave con le seguenti: anche del lieve.

1. 35. Molteni, Fedriga, La Russa.

Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: grave turbamento psichico con le seguenti: lieve stato di agitazione.

1. 30. Molteni, Fedriga, La Russa.

Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: grave turbamento psichico con le seguenti: stato di agitazione.

1. 31. Molteni, Fedriga, La Russa.

Al comma 1, capoverso, sopprimere la parola: grave.

*** 1. 32.** Molteni, Fedriga, La Russa.

Al comma 1, capoverso, sopprimere la parola: grave.

*** 1. 33.** Vazio.

Al comma 1, capoverso, sopprimere la parola: grave.

*** 1. 34.** Santelli, Sisto.

Al comma 1, capoverso, sostituire la parola: grave con la parola: semplice.

1. 37. Molteni, Fedriga, La Russa.

Al comma 1, capoverso, sostituire la parola: grave con la seguente: lieve.

1. 36. Molteni, Fedriga, La Russa.

Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: turbamento psichico con le seguenti: stato di agitazione.

1. 38. Molteni, Fedriga, La Russa.

Al comma 1, capoverso, dopo la parola: turbamento aggiungere la seguente: anche.

1. 39. Molteni, Fedriga, La Russa.

Al comma 1, capoverso, sostituire la parola: psichico con la parola emotivo.

1. 40. Molteni, Fedriga, La Russa.

Al comma 1, capoverso, dopo la parola: psichico aggiungere la seguente: anche.

1. 41. Molteni, Fedriga, La Russa.

Al comma 1, capoverso, sostituire le parole da: causato fino alla fine del capoverso con le seguenti: causato, volontariamente o colposamente, dalla persona contro cui è diretto il fatto, o quando l'offesa ingiusta avviene, all'interno dei luoghi ivi indicati, in ore notturne o con modalità atte a creare uno stato di paura e agitazione nella persona offesa.

1. 42. La Russa, La Russa.

Al comma 1, capoverso, sostituire la parola: causato con la parola: ingenerato.

1. 43. Molteni, Fedriga, La Russa.

Al comma 1, capoverso, dopo la parola: causato aggiungere le seguenti: anche indirettamente.

1. 44. Molteni, Fedriga, La Russa.

Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: dalla persona con le parole: dal contesto.

1. 45. Molteni, Fedriga, La Russa.

Al comma 1, capoverso, dopo le parole: dalla persona aggiungere le parole: ovvero dal contesto.

1. 46. Molteni, Fedriga, La Russa.

Al comma 1, capoverso, sostituire la parola: contro con la parola: verso.

1. 47. Molteni, Fedriga, La Russa.

Al comma 1, capoverso, aggiungere in fine le seguenti parole: e l'agente, qualora sia il proprietario o il detentore ad altro titolo del luogo nel quale è avvenuta l'intrusione, dimostra di avere operato secondo diligenza nella messa in sicurezza del luogo stesso.

1. 48. Librandi, Dambruoso.

Al comma 1, capoverso, aggiungere in fine il seguente periodo: Per tali casi lo Stato, in caso di archiviazione o di assoluzione anche in primo grado, garantisce il rimborso delle spese legali sostenute.

1. 49. Verini.

Al comma 1, capoverso, aggiungere in fine il seguente periodo: Per tali casi lo Stato, in caso di archiviazione o di assoluzione anche in primo grado, garantisce il rimborso delle spese legali sostenute.

1. 100. La Russa, Sarro, Gelmini, Molteni, Marotta.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. Il comma 2 dell'articolo 52 del codice penale è sostituito dal seguente: « Nei casi previsti dall'articolo 614 (violazione di domicilio), è presunta la legittima difesa se taluno, legittimamente presente in uno dei luoghi ivi indicati, ha commesso il fatto per respingere l'ingresso con effrazione, violenza o inganno ».

1. 50. Lupi, Marotta.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. Dopo il terzo comma dell'articolo 52 del codice penale è inserito il seguente: « Nei casi previsti dagli articoli 605 (Sequestro di persona), 614 (violazione di domicilio) 624 (Furto), 624-bis (Furto in abitazione e furto con strappo), 628 (Rapina) è esclusa la risarcibilità del danno da parte della persona offesa ai sensi dell'articolo 2044 del codice civile ».

1. 51. Marotta.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. Dopo il terzo comma dell'articolo 52 del codice penale è inserito il seguente: « Nei casi previsti dagli articoli 605 (Sequestro di persona), 614 (violazione di domicilio) 624 (Furto), 624-bis (Furto in abitazione e furto con strappo), 628 (Rapina) è sempre presunta la temporanea incapacità di intendere di volere della persona offesa ».

1. 52. Marotta.

Dopo l'articolo 1, aggiungere i seguenti:

ART. 1-bis.

(Modifiche all'articolo 614 del codice penale).

1. All'articolo 614 del codice penale sono apportate le seguenti modifiche:

a) Al primo comma le parole « da sei mesi a tre anni » sono sostituite dalle seguenti: « da uno a sei anni »;

b) Al terzo comma sono aggiunte le seguenti parole: « Ma si procede d'ufficio se il fatto è stato commesso per eseguire un delitto perseguibile d'ufficio »;

c) Al quarto comma le parole: « da uno a cinque anni » sono sostituite dalle seguenti: « da due a sette anni »;

d) Dopo il quarto comma è inserito il seguente: « Colui che ha posto in essere una condotta prevista dai commi prece-

denti non può chiedere il risarcimento di qualsivoglia danno subito in occasione della sua introduzione nei luoghi di cui al primo comma ».

ART. 1-ter.

(Modifiche al codice di procedura penale).

1. All'articolo 129 del codice di procedura penale, dopo « condizione di procedibilità » è aggiunta la seguente frase « ovvero il fatto è stato compiuto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima ovvero in presenza di una causa di non punibilità, ».

2. All'articolo 411 del codice di procedura penale, dopo « ai sensi dell'articolo 131-bis del codice penale per particolare tenuità del fatto » s'introduce la seguente frase: « perché il fatto è stato compiuto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima ovvero in presenza di altra causa di non punibilità, ».

1. 01. Marotta.

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

(Modifiche all'articolo 614 del codice penale).

1. All'articolo 614 del codice penale, dopo il quarto comma è inserito il seguente: « Colui che ha posto in essere una condotta prevista dai commi precedenti non può chiedere il risarcimento di qualsivoglia danno subito in occasione della sua introduzione nei luoghi di cui al primo comma ».

1. 02. Gelmini, Vito, Sarro.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

1. L'articolo 624-bis del codice penale è sostituito dal seguente:

« ART. 624-bis. – (Furto in abitazione e furto con strappo). Chiunque si impossessa

della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, mediante introduzione in un edificio o in altro luogo destinato in tutto o in parte a privata dimora o nelle pertinenze di essa, è punito con la reclusione da cinque anni a otto anni e con la multa da euro 10.000 a euro 20.000.

Chiunque si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, strappandola di mano o di dosso alla persona è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 20.000, La pena è della reclusione da sei a dieci anni e della multa da euro 20.000 a euro 30.000 se il reato è aggravato da una o più circostanze previste dal primo comma dell'articolo 625 ovvero se ricorre una o più delle circostanze indicate all'articolo 61. Nelle ipotesi previste dal presente articolo si applica l'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205 ».

Conseguentemente, il titolo è sostituito con il seguente: « Modifiche a disposizioni in materia di legittima difesa e al codice penale, e di aggravamento delle pene per i reati di furto in abitazione e furto con strappo ».

1. 03. Molteni, Fedriga, La Russa.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

1. All'articolo 165 del codice di procedura penale è aggiunto, in fine, il seguente comma: « Nel caso di condanna per il reato previsto dall'articolo 624-bis del codice penale, la sospensione condizionale della pena è comunque subordinata al pagamento integrale dell'importo dovuto per il risanamento del danno alla persona offesa ».

Conseguentemente, il titolo è sostituito con il seguente: « Modifiche a disposizioni

in materia di legittima difesa e al codice penale ».

1. 04. Molteni, Fedriga, La Russa.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

1. All'articolo 4-bis, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354, dopo la parola: « 609-octies » è inserita la seguente: « , 624-bis ».

Conseguentemente, il titolo è sostituito con il seguente: « Modifiche in materia di legittima difesa e a disposizioni dell'ordinamento penitenziario ».

1. 05. Molteni, Fedriga, La Russa.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

1. All'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dopo il comma 4-ter è aggiunto il seguente comma:

« 4-quater. L'indagato o imputato del reato di eccesso colposo per legittima difesa è ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato in deroga ai limiti di reddito previsti dal presente decreto ».

1. 06. Molteni, Fedriga, La Russa.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

(Modifiche all'articolo 55 del codice penale).

1. All'articolo 55 del codice penale, in fine, è aggiunto il seguente comma: « Non sussiste eccesso colposo in legittima difesa quando la condotta è diretta alla salva

guardia della propria o altrui incolumità o dei beni propri o altrui nei casi previsti dal secondo e dal terzo comma dell'articolo 52 ».

1. 010. Gelmini, Vito, Sarro.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

1. All'articolo 11, comma 3, della legge 7 luglio 2016, n. 122, aggiungere in fine le seguenti parole: « nonché alle vittime di reati subiti in occasione dell'introduzione illecita di altri nei luoghi indicati nell'articolo 614 del codice penale ».

1. 07. Gelmini, Vito, Sarro.

Dopo l'articolo 1 inserire il seguente:

ART. 1-bis.

(Modifiche all'articolo 12 della legge 7 luglio 2016, n. 122).

La lettera a), del comma 1, dell'articolo 12 della legge 7 luglio 2016, n. 122, è abrogata.

1. 08. Molteni, Fedriga, La Russa.

Dopo l'articolo 1 inserire il seguente:

ART. 2.

1. Gli articoli da 11 a 16 della legge 7 luglio 2016, n. 122 sono sostituiti dai seguenti:

« ART. 11.

(Istituzione di un fondo di solidarietà per l'indennizzo delle vittime dei reati intenzionali violenti – Applicazione e definizione).

1. È Istituito presso il Ministero della giustizia un Fondo per le vittime dei reati intenzionali violenti, di seguito denominato « Fondo », finalizzato a concedere

adeguato indennizzo a ciascuna persona che non abbia potuto conseguire il risarcimento del danno patrimoniale o non patrimoniale cagionato dal reato o la rifusione delle spese e degli onorari di costituzione di parte civile.

ART. 12.

(Presupposti per l'accesso al fondo).

1. Le disposizioni della presente legge si applicano alle vittime di reati violenti commessi nel territorio dello Stato italiano.

2. Ai fini di cui alla presente legge, per vittima di reato violento si intende la persona offesa dal reato, quando:

a) il responsabile è deceduto;

b) il responsabile, successivamente alla sentenza di condanna, si è sottratto all'adempimento delle obbligazioni civili;

c) il responsabile è rimasto ignoto;

d) quando il giudice civile a seguito di proscioglimento per intervenuta prescrizione ha condannato il prosciolto al risarcimento del danno a favore della vittima per il fatto dedotto nell'imputazione nel processo penale.

3. Hanno diritto di accesso al Fondo le vittime dei reati intenzionali violenti che abbiano riportato lesioni personali gravi, permanenti o gravissime. Nei casi in cui, in conseguenza dei delitti medesimi, la persona offesa abbia perso la vita, il diritto di accesso al Fondo è riconosciuto nell'ordine:

a) al coniuge e ai figli;

b) ai genitori;

c) al convivente *more uxorio*;

d) ai fratelli e alle sorelle.

ART. 13.

(Disposizioni generali).

1. L'elargizione è corrisposta, in misura proporzionale all'ammontare del danno e

comunque in una misura massima stabilita, tenuto conto della dotazione del fondo, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con lo stesso decreto sono stabilite le modalità per la richiesta del contributo di cui all'articolo 11, l'istruttoria e la liquidazione dell'indennizzo, nonché le procedure di recupero dell'eventuale provvisoria anticipatoria in ragione dell'esito del procedimento penale ovvero di provvedimenti cautelari anticipatori emessi dal Giudice nell'ambito del processo civile in attesa della sua definizione.

2. Nei casi in cui il danno è coperto da un contratto di assicurazione o se per lo stesso anno è stato riconosciuto il diritto a risarcimento, indennizzo, ristoro o rimborso, a qualsiasi titolo, da parte di una pubblica amministrazione o da altro fondo previsto dalla legislazione vigente, l'indennizzo è concesso per la sola parte che eccede la somma liquidata o che può essere liquidata. L'elargizione è condizionata all'accertamento della sussistenza dei presupposti della stessa.

3. I soggetti di cui agli articoli 11 e 12 hanno, altresì, diritto ad accedere al gratuito patrocinio legale, a carico del Fondo medesimo, qualora ne facciano richiesta, e nei loro confronti non si applicano le limitazioni di reddito previste dal testo unico delle disposizioni legislative in materia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115. In casi motivati di necessità, il Fondo può provvedere a corrispondere una anticipazione, le somme elargite sono esenti dal pagamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e cumulabili con i trattamenti pensionistici previsti dalla normativa vigente. Restano ferme le disposizioni a tutela delle vittime di determinati reati previste dalla legislazione vigente. Quota parte del Fondo è utilizzata, nell'ambito della rete di strutture pubbliche esistenti, per la promozione e lo sviluppo di presidi e servizi pubblici sul territorio dedicate all'ascolto, soste-

gno, l'assistenza e all'orientamento della vittima del reato, con le modalità definite dalla normativa vigente.

4. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute adotta, di concerto con il Ministro della giustizia, un decreto volto a determinare le modalità di esenzione dal pagamento di ticket, per ogni tipo di prestazione sanitaria in favore dei cittadini che abbiano subito ferite o lesioni in conseguenza di aggressione.

ART. 14.

(Dotazione del fondo).

1. Il Fondo, con una dotazione iniziale, per l'anno 2017, di 15 milioni di euro, è alimentato da un contributo dello Stato, determinato annualmente dalla legge di bilancio in proporzione alla dotazione complessiva del fondo, comunque in misura annua non inferiore a 15 milioni di euro, nonché da:

a) quota parte dei proventi delle sanzioni derivanti dal processo penale e dalla cessione, da parte dello Stato, dei crediti vantati nei confronti di coloro che sono stati condannati in via definitiva a pene pecuniarie, mediante l'applicazione di una aliquota obbligatoria, fissata annualmente dal Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

b) quota parte dei proventi derivanti dalla confisca e vendita dei proventi dei reati e dei mezzi utilizzati per l'esecuzione dei reati e dei proventi derivanti dal pagamento delle pene pecuniarie e delle somme versate per la multa o per l'ammenda a titolo di responsabilità civile, mediante l'applicazione di una aliquota obbligatoria fissata annualmente dal Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

c) introiti derivanti dalla specifica destinazione di quota parte delle ritenute operate sulle retribuzioni dei condannati ammessi al lavoro ai sensi della legge 26

luglio 1975, n. 354 e successive modificazioni, individuate con le modalità di cui alle lettere *b)* e *c)*;

d) altre risorse individuate annualmente dal Ministero della giustizia di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

e) contribuzioni volontarie, donazioni, lasciati da chiunque effettuati con le modalità stabilite dal Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

f) dagli introiti derivanti dalla specifica destinazione di un'aliquota delle ritenute erariali dei proventi dei giochi e scommesse determinata annualmente con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia;

g) dai premi vinti e mai incassati del fondo giochi e scommesse istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze. ».

ART. 3.

(Modifiche alle leggi 22 dicembre 1999, n. 512, e 23 febbraio 1999, n. 44).

1. Alla legge 22 dicembre 1999, n. 512, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, nella rubrica e al comma 1, primo periodo, le parole: « e dei reati intenzionali violenti », sono soppresse;

b) all'articolo 3, comma 1, lettera *b)*, le parole: « da due rappresentanti del Ministero della giustizia », sono sostituite dalle seguenti: « da un rappresentante del Ministero di grazia e giustizia »;

c) all'articolo 4, comma 3, le parole: « , ovvero quando risultano escluse le con-

dizioni di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *b)*, della legge 20 ottobre 1990, n. 302 », sono soppresse.

2. All'articolo 19, comma 1, della legge 23 febbraio 1999, n. 44, la lettera *b-bis)* è soppressa.

ART. 4.

(Disposizioni transitorie).

1. Al fine di evitare un pregiudizio alla continuità della tutela prevista per le vittime di reati intenzionali violenti, le posizioni in essere alla data di entrata in vigore della presente legge dei beneficiari dell'indennizzo di cui all'articolo 11 delle legge 7 luglio 2016, n. 122 sono trasferite al Fondo istituito all'articolo 2.

2. Le somme autorizzate e non ancora utilizzate di cui all'articolo 16 della legge 7 luglio 2016, n. 122, confluiscono nel Fondo di cui all'articolo 2.

ART. 5.

(Copertura finanziaria).

1. Per gli oneri di cui all'articolo 2, quantificati in quindici milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante conseguente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma « fondi di riserva e speciali » della missione « fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017 allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo ministero.

1. 09. Ferraresi, Cominardi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Sarti.

ALLEGATO 2

**Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, a tutela dei Corpi politici, amministrativi o giudiziari e dei loro singoli componenti. C. 3891, approvata dal Senato e C. 3174
Francesco Sanna.**

EMENDAMENTI PRESENTATI

ART. 1.

Al comma 1, lettera b) dopo le parole: , anche legislativo inserire la seguente: regionale.

- 1. 1.** Sarti, Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi.

ART. 3.

Al comma 1, capoverso articolo 339-bis, dopo le parole: ed è commessa inserire le seguenti: , per le finalità di cui all'articolo 338,.

- 3. 2.** Sarti, Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi.

Al comma 1, capoverso articolo 339-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La disposizione di cui al presente articolo non si applica in relazione ai componenti delle assemblee legislative nazionali.

Conseguentemente, sostituire il titolo della proposta di legge con il seguente: Disposizioni in materia di contrasto al

fenomeno delle intimidazioni ai danni degli amministratori locali.

- 3. 1.** Sarti, Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi.

ART. 5.

Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: di altri, con le seguenti: di uno o più candidati.

- 5. 1.** Sarti, Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi.

ART. 6.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

ART. 6-bis.

(Estensione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 6-sexies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225).

1. Il Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura di cui all'articolo 2, comma 6-sexies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10 è esteso agli amministratori lo-

cali vittime di atti intimidatori, a ristoro dei danni patrimoniali subiti.

2. Con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con Conferenza Stato Città ed autonomie locali ai sensi dell'articolo 9 comma 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da emanarsi entro

novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di accesso al Fondo di cui al comma 1.

6. 01. Sarti, Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi.

ALLEGATO 3

5-10421 Damiano: In materia di delitti predatori.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Mediante l'atto di sindacato ispettivo in discussione, gli Onorevoli interroganti lamentano una generalizzata tendenza all'immediata scarcerazione degli indagati di reati predatori, arrestati in flagranza e processati con rito direttissimo, in conseguenza della concessione delle attenuanti generiche e della definizione del procedimento con riti alternativi e grazie alla concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena.

Chiedono, pertanto, se il Ministro della giustizia abbia avviato una indagine statistica in merito, nonché « sugli effetti distorsivi che possono ingenerarsi a seguito di prassi giurisprudenziali orientate ad un improprio automatismo tra mancanza di sentenze passate in giudicato e riconoscimento dei benefici di legge ai fini del riconoscimento della non applicazione della custodia cautelare, del riconoscimento delle attenuanti generiche, della sospensione della pena o del riconoscimento della continuità del reato », e, correlativamente, quali iniziative si intendano assumere per perfezionare il funzionamento del casellario giudiziale.

Chiedono, infine, se il Ministro non ritenga opportuno segnalare le paventate criticità al Consiglio Superiore della Magistratura ed alla Scuola Superiore della Magistratura per l'avvio di mirate attività di programmazione e formazione.

Nell'affrontare il tema proposto, preme, innanzitutto, rassicurare gli Onorevoli interroganti che tutte le istituzioni, a partire dalla stessa autorità giudiziaria, prestano la massima attenzione al tema del contrasto ai reati predatori, soprattutto se consumati nei luoghi di privata dimora, proprio nella consapevolezza che

tali fattispecie delittuose inficiano il senso di fiducia della collettività nelle istituzioni e generano una percezione di allarme e paura.

In tale prospettiva devono essere letti i più recenti orientamenti della giurisprudenza di legittimità, che hanno fornito un'interpretazione estensiva del concetto di privata dimora per i reati contro il patrimonio, ampliandone la portata a tutti i luoghi in cui il titolare può legittimamente esercitare lo *ius excludendi*.

Pari attenzione al tema è stata riservata dal Governo e dal Ministero nell'ambito del disegno di legge AS 2067, approvato dal Senato lo scorso 15 marzo e attualmente all'esame della Camera, recante « Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario ».

Il disegno di legge interviene, infatti, sulla cornice sanzionatoria del delitto di furto in abitazione e con strappo, di cui all'articolo 624-*bis* c.p., e del delitto di rapina, di cui all'articolo 628 c.p.

In particolare, per entrambe le fattispecie, è previsto un inasprimento del limite minimo della pena detentiva e dei limiti minimo e massimo della pena pecuniaria, anche in relazione alle condotte aggravate; inoltre, analogamente a quanto già disposto per il delitto di rapina, si prevede l'introduzione, all'articolo 624-*bis*, di un ulteriore comma, in virtù del quale è precluso il giudizio di equivalenza o prevalenza delle circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 c.p. (minore età) e 625-*bis* c.p. (collaborazione per l'individuazione dei correi nel

furto o degli eventuali ricettatori), concorrenti con le circostanze aggravanti del furto di cui all'articolo 625 c.p.

La scelta di intervenire sui limiti minimi della pena edittale detentiva risponde alla precisa esigenza di garantire un innalzamento delle pene in concreto irrogate per tali delitti, così potenziando la funzione general preventiva della sanzione penale.

L'inasprimento sanzionatorio dei reati contro il patrimonio mediante violenza sulle persone dispiegherà i suoi effetti anche in relazione all'applicazione delle misure cautelari ed alla commisurazione della sanzione, all'esito del giudizio, soprattutto attraverso la sottrazione al giudizio di bilanciamento delle circostanze attenuanti generiche.

Giova, inoltre, segnalare che il citato disegno di legge, nel riservare particolare attenzione alle vittime di tali reati, prevede, altresì, la modifica dell'articolo 408 c.p.p. portando da dieci a venti giorni il termine concesso alla persona offesa per opporsi alla richiesta di archiviazione e chiedere la prosecuzione delle indagini. Inoltre, anche per il reato di furto in abitazione o con strappo, oltre che per i delitti commessi con violenza alla persona, il pubblico ministero deve notificare alla parte offesa la richiesta di archiviazione, concedendole trenta giorni (in luogo dell'ordinario termine di venti) per l'opposizione.

Il Governo, pertanto, ha già adottato concrete iniziative normative che si orientano nella direzione auspicata dagli Onorevoli interroganti, ed è fortemente impegnato verso l'obiettivo della effettività della sanzione penale.

Per quanto riguarda, invece, le valutazioni rimesse, di volta in volta, all'autorità giudiziaria in ordine alla concessione delle attenuanti generiche e del beneficio della sospensione condizionale della pena, va ribadito che – come noto – il Ministro Guardasigilli non dispone di alcun potere di sindacato sull'esercizio della potestà giurisdizionale, al di fuori delle ipotesi di abnormità e violazione di legge.

Va, a tal riguardo, anche considerata la doverosa distinzione fra scelte discrezionali dell'autorità giudiziaria, in quanto tali insindacabili, e comportamenti vincolati, perché imposti da precise norme di legge, suscettibili, questi soli, di verifiche alla stregua dei parametri di diligenza sottesi alle figure dell'illecito disciplinare.

La concessione delle attenuanti generiche all'esito del giudizio e la valutazione prognostica necessaria alla concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena sono, pertanto, prerogative rimesse all'insindacabile apprezzamento del giudice, suscettibili degli ordinari strumenti di gravame ma incensurabili – in sede disciplinare – al di fuori dei casi previsti dalla legge, da valutarsi caso per caso.

Proprio al fine di consentire la più consapevole ed informata valutazione del giudice, il già citato disegno di legge A.S. n. 2067 contiene anche la « Delega al Governo per la revisione della disciplina del casellario giudiziale », secondo principi e criteri direttivi ispirati alla semplificazione ed alla riduzione degli adempimenti amministrativi, adeguando la relativa disciplina alle modifiche intervenute nella materia penale, anche processuale, e ai principi e criteri contenuti nella normativa nazionale e nel diritto dell'Unione europea in materia di protezione dei dati personali.

Il casellario giudiziale costituisce, infatti, una banca dati d'interesse nazionale, alimentata dagli uffici giudiziari, contenente i provvedimenti definitivi emessi a carico di determinati soggetti, ed accessibile da qualsiasi ufficio del territorio nazionale per l'acquisizione del certificato a richiesta dell'autorità giudiziaria, ai sensi dell'articolo 21 decreto del Presidente della Repubblica n. 313 del 2002.

Allo stato, risulta che vengono acquisiti dall'autorità giudiziaria mediamente circa 6.800 certificati al giorno.

Al fine di perfezionarne la funzione, la competente direzione generale dei servizi informativi automatizzati sta procedendo all'adeguamento del Sistema Informativo del Casellario – SIC – ai decreti legislativi 12 maggio 2016, numeri 73, 74 e 75, che hanno recepito nel nostro ordinamento ri-

spettivamente la decisione quadro 2008/675/GAI, relativa alla considerazione delle decisioni di condanna tra Stati membri dell'Unione europea in occasione di un nuovo procedimento penale, la decisione quadro 2009/315/GAI e la decisione 2009/316/GAI, queste ultime relative agli scambi di informazioni tra i casellari europei. Le misure in corso di adozione intendono potenziare il già vigente sistema di interconnessione tra i casellari nazionali dei Paesi membri (c.d. « ECRIS »), allo scopo di fornire, in primo luogo all'autorità giudiziaria, il certificato del casellario giudiziale europeo recante le condanne inflitte ad un determinato soggetto da parte delle autorità giudiziarie di tutti gli Stati membri dell'Unione, al fine di rafforzare gli strumenti di contrasto alla criminalità transfrontaliera e, in ultima istanza, della progressiva realizzazione di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia in ambito europeo.

Con riferimento, invece, ai carichi pendenti, si deve preliminarmente osservare che, in attesa dell'attivazione nazionale del relativo casellario, il certificato è attualmente rilasciato da ciascuna Procura della Repubblica ed è relativo ai soli procedimenti in corso dinanzi al Tribunale presso il quale quella Procura è incardinata.

L'Ufficio centrale del casellario, unitamente alla direzione generale per i sistemi informativi automatizzati, ha già predisposto una banca dati dei carichi pendenti e le procedure per il caricamento automatico dei dati dei registri della cognizione penale (SICP), avviando una prima sperimentazione con il distretto giudiziario di Catania.

L'intento perseguito è quello di consentire una certificazione dei carichi pendenti relativamente a tutti i procedimenti in corso, a carico di un determinato soggetto, presso qualsiasi sede giurisdizionale.

Il Ministero è, inoltre, impegnato, da un lato, a sollecitare gli uffici giudiziari all'eliminazione dell'arretrato nelle iscrizioni

dei provvedimenti nel Sistema Informativo del Casellario e a raccomandare ai medesimi il corretto ed omogeneo utilizzo dei registri informatizzati della giustizia penale, dall'altro a fornire la disponibilità per assolvere alle esigenze formative non solo del personale amministrativo, ma anche di quello di magistratura.

Si tratta, dunque, di iniziative finalizzate a potenziare e perfezionare il sistema delle banche dati alle quali l'autorità giudiziaria accede per l'accertamento della posizione giuridica dell'imputato, al fine della corretta formulazione delle valutazioni coinvolte nel giudizio di colpevolezza e per la determinazione della pena.

Per quanto attiene, infine, alla formazione dei magistrati, in conformità ai principi costituzionali di indipendenza della magistratura, di libertà della ricerca e dell'insegnamento e di buon andamento dell'amministrazione della giustizia, la Scuola superiore della magistratura – istituita con decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26 – assicura, in via esclusiva ed in piena autonomia, l'attuazione del diritto-dovere alla formazione professionale degli appartenenti all'ordine giudiziario e svolge gli altri compiti didattici e di ricerca previsti dal decreto istitutivo e dal proprio statuto.

Nell'adozione o nella modifica del programma annuale dell'attività didattica la Scuola tiene conto anche delle linee programmatiche sulla formazione formulate dal Ministro della giustizia e dal Consiglio superiore della magistratura, nonché delle proposte del Consiglio nazionale forense e del Consiglio universitario nazionale.

Nel contesto così delineato, il Ministro della giustizia ha declinato le linee programmatiche sulla formazione considerando temi prioritari di approfondimento quelli attinenti l'effettività della sanzione penale e la tutela delle vittime, soprattutto quelle più vulnerabili.

ALLEGATO 4

**5-10969 Santelli: Sui lavoratori-tirocinanti
del Ministero della giustizia.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Con l'interrogazione in discussione viene riproposto un tema sul quale il Ministero della giustizia ha già in numerose occasioni risposto, ricostruendo, nell'ambito del quadro normativo che disciplina la materia, le conseguenti iniziative del Governo, finalizzate al riconoscimento dell'apporto prestato dai tirocinanti attualmente impegnati presso gli uffici dell'amministrazione giudiziaria.

Confermando la costante attenzione e la disponibilità del Ministero della giustizia a valutare ogni opportuno e possibile intervento che vada incontro alle aspettative degli interroganti, pare opportuno ricostruire, anche in questa sede, l'ambito di disciplina della materia, a completamento di quanto rappresentato nella risposta resa al precedente *question time* del Deputato Farina davanti a questa Commissione.

Come è noto, al fine di consentire la definizione dei progetti avviati nell'ambito dell'ufficio per il processo in favore delle 1.115 risorse attualmente ivi assegnate con decreto del Ministro della giustizia 20 ottobre 2015, la legge di stabilità 2017 ha previsto una proroga dei tirocini in corso di cui all'articolo 50, comma 1-*bis*, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, al fine di consentire la definizione dei progetti avviati nell'ambito dell'ufficio per il processo in favore delle 1.115 risorse attualmente ivi assegnate con decreto del Ministro della giustizia 20 ottobre 2015.

Con tale disposizione normativa non si è inteso operare una mera proroga dei tirocini in atto, ma assicurare il perfezio-

namento di percorsi formativi idonei a garantire migliori e concrete prospettive occupazionali di lavoratori che erano già in mobilità o in stato di disoccupazione rispetto a lavori svolti in precedenza presso altri settori. Condizione sociale sicuramente meritevole di estrema attenzione, che ha indotto il Ministero della giustizia a prevedere, con senso di responsabilità, un vero e proprio percorso professionalizzante, idoneo a costituire titolo preferenziale nelle procedure selettive, la cui rilevanza si appalesa evidente se osservata sotto il profilo dell'auspicabile futuro sblocco delle assunzioni nel pubblico impiego.

In presenza della necessaria copertura finanziaria, il Governo potrà valutare analoghe disposizioni per l'anno 2018, nella prospettiva di non disperdere le professionalità acquisite dai tirocinanti e nelle more della definizione delle procedure concorsuali previste dal decreto-legge n. 117 del 2016, nonché delle ulteriori procedure che saranno bandite sulla base della normativa vigente.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 372 della legge n. 232 del 2016, il Ministero della giustizia è stato, difatti, autorizzato ad assumere un ulteriore contingente di 1.000 unità di personale amministrativo non dirigenziale nel triennio 2017/2019, mediante procedure concorsuali pubbliche e, eventualmente, mediante l'utilizzo di graduatorie in corso di validità, venendosi a determinare, pertanto, ulteriori possibilità di inquadramento, nei ruoli della giustizia, dei tirocinanti in questione, valorizzando il percorso professionale.

Del resto, nell'ambito del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad 800 posti nel profilo professionale di Assistente giudiziario, II Area funzionale, fascia retributiva F2 l'esercizio del tirocinio presso gli uffici giudiziari è stato già opportunamente valorizzato.

Il bando è stato predisposto tenendo conto anche delle disposizioni stabilite dalla vigente normativa in materia di concorsi e di tirocini formativi presso gli uffici giudiziari, nonché di quelle espressamente previste dal decreto interministeriale 20 ottobre 2016, emesso in attuazione del decreto-legge n. 117 del 2017.

L'articolo 6 del detto decreto interministeriale prevede la valorizzazione dell'esperienza formativa di quanti abbiano svolto « con esito positivo, tirocini e percorsi professionali presso gli uffici giudiziari.

Al comma c) dell'articolo 6 del bando è prevista l'assegnazione ai tirocinanti della giustizia di punteggi aggiuntivi, sulla base del possesso dei titoli e criteri indicati ed in misura di 6 punti per quanti abbiano svolto, con esito positivo, l'ulteriore periodo di perfezionamento nell'ufficio per il processo, e di 1 punto per coloro che abbiano completato, con esito positivo, il tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari ai sensi dell'articolo 37, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, come convertito e successivamente modificato.

Il bando ha, dunque, previsto che i tirocini indicati, svolti con esito positivo, costituiscano sia titolo valutabile ai fini dell'assegnazione di punteggi aggiuntivi, che titolo di preferenza, a parità di merito.

Nel quadro descritto, il bando ha conseguentemente previsto che i tirocini indicati, svolti con esito positivo, costituiscano sia titolo valutabile ai fini dell'as-

segnazione di punteggi aggiuntivi, che titolo di preferenza, a parità di merito.

L'articolo 6, lettera c) ha anche differenziato i punteggi, parametrando sulla diversa valenza assegnata dallo stesso legislatore alle relative esperienze professionali.

Sul punto, merita di essere precisato come, in via generale, la normativa preveda che, nei concorsi pubblici, a parità di merito, costituisce generico titolo di preferenza ai sensi dell'articolo 5 del regolamento di cui decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994 n. 487 lo svolgimento di tutte le indicate tipologie di tirocinio. Ma è solo per i tirocini di perfezionamento nell'Ufficio per il processo ed ai fini delle procedure concorsuali indette dall'amministrazione della giustizia che è, invece, prevista espressamente l'introduzione di meccanismi utili a valorizzare l'esperienza formativa acquisita mediante il completamento del periodo di perfezionamento presso l'ufficio per il processo.

E di tali disposizioni il bando ha tenuto conto, nel rispetto dei limiti che disciplinano l'accesso al pubblico impiego.

Come ribadito anche dalla recente pronuncia della Corte di cassazione, Sez. lavoro, 26 settembre 2016, n. 18854, al pubblico impiego si accede, secondo l'ordinamento vigente, tramite pubblico concorso e le deroghe al predetto criterio generale possono essere previste, attraverso specifiche disposizioni normative, solo in presenza di peculiari situazioni giustificatrici.

Sia pur nel doveroso rispetto dei vincoli normativi imposti dalla legislazione vigente, verranno, comunque, attentamente valutate tutte le proposte formulate nella prospettiva di individuare soluzioni praticabili.